



Massimo BUONAURU

ALLEGATO "B" REP. N. 1884

RACC. N. 6358

STATUTO TIPO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC)

Art. 1 (Denominazione, durata e sede)

1. L'Ambito territoriale di caccia (ATC) "ROMA 1 (ATC RM1)" , codice fiscale 97523870588 di seguito denominato Associazione o ATC, costituita ai sensi delle disposizioni del Titolo II, Capo I e II del codice civile, si configura come Associazione privata di secondo grado, senza fini di lucro per la gestione faunistica, ambientale e venatoria dell'Ambito territoriale di riferimento. Negli atti ufficiali e nella corrispondenza potrà essere altresì utilizzata la denominazione abbreviata "ATC RM1".

2. L'Associazione opera nel territorio di ROMA 1 e comprende i territori dei Comuni:

Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano, Canale Monterano, Capena, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civita-vecchia, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Fiumicino, Formello, Ladispoli, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Roma (dx Tevere), Sacrofano, Santa Marinella, Santa Severa, Sant'Oreste, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) e della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche, l'Associazione chiede alla Regione Lazio il riconoscimento ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.

4. L'Associazione ha sede in ROMA, Viale Ratto delle Sabine n. 45.


Con deliberazione del Consiglio direttivo può essere disposto il trasferimento della sede, purché all'interno del territorio dell'ATC.

Art. 2 (Scopi dell'Associazione)

1. L'Associazione svolge ogni attività di carattere faunistico, ambientale e venatorio ai sensi dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche.

2. L'Associazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della l.r. 17/1995 e successive modifiche, stante la natura pubblicistica delle funzioni assegnate, conforma i propri atti ai principi di imparzialità, trasparenza e correttezza amministrativa.

3. L'Associazione può svolgere altresì ogni attività connessa con la tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente e con la promozione degli interessi e della cultura in materia faunistica, venatoria e agricola, anche mediante



lo svolgimento di attività imprenditoriali per la realizzazione di specifici progetti, particolarmente nel settore agricolo e forestale, ambientale e della produzione di selvaggina.

4. Al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione può collaborare con tutte le amministrazioni pubbliche, gli enti e le associazioni che perseguano fini anche parzialmente analoghi, nonché collaborare o avvalersi della collaborazione di organizzazioni economiche nel rispetto della legislazione in materia di contratti pubblici.

Ai fini della gestione faunistico-ambientale l'Associazione può collaborare con altri ATC, sottoscrivendo apposita convenzione.

5. L'Associazione, per gli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture necessarie per il suo funzionamento, si conforma alle norme previste dal D.Lgs. 36/2023 al quale si rinvia.

Art. 3 (Soci dell'Assemblea)

1. I soci si dividono in quattro categorie: cacciatori, agricoltori, ambientalisti ed enti locali.

2. Possono essere Soci esclusivamente le associazioni e le persone giuridiche, private o pubbliche, che rispondano, per ciascuna categoria di cui al comma 1, ai seguenti requisiti:

a) Cacciatori: le associazioni venatorie nazionali riconosciute, che siano presenti in forma organizzata sul territorio regionale;

b) Agricoltori: le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che siano presenti in forma organizzata sul territorio regionale;

c) Ambientalisti: le associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, che siano presenti in forma organizzata sul territorio regionale;

d) Enti locali: la Provincia/la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni nel cui territorio insiste l'ATC.

3. Gli Enti locali nel cui territorio insiste l'ATC sono soci di diritto e comunicano la propria adesione al Consiglio direttivo. Per le altre categorie, le associazioni o persone giuridiche che desiderino divenire soci devono fare domanda al Consiglio direttivo, allegando tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna

categoria dal comma 2, lettere a), b) e c).

4. Il Consiglio direttivo decide in maniera motivata sulla domanda entro sessanta giorni dalla data di ricezione, dando comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda ovvero chiedendo l'invio di ulteriore documentazione.

5. L'esercizio del diritto di socio da parte del nuovo socio ammesso decorre dal primo rinnovo dell'Assemblea dei soci successivo alla sua ammissione.

6. I soci partecipano all'Assemblea tramite i Delegati, eletti da ciascuna Associazione di cui al comma 2 secondo le regole previste dai rispettivi statuti.

7. Ciascun socio individua i propri Delegati all'Assemblea comunicando al Consiglio direttivo i nominativi e la documentazione attestante la regolarità della designazione in forza delle proprie norme interne e dei requisiti di eleggibilità. I Delegati degli Enti locali sono individuati tra coloro che ricoprono la carica di consigliere Provinciale o comunale, di componente della assemblea dei sindaci o della giunta comunale, con l'esclusione rispettivamente del Presidente della Provincia e del Sindaco. I soci comunicano i nominativi dei propri delegati almeno sei mesi prima della naturale scadenza dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo verifica la regolarità delle designazioni e, nel caso in cui abbia formulato rilievi ritenuti non superati, i soci comunicano, almeno due mesi prima della scadenza dell'Assemblea dei soci, i nominativi dei nuovi Delegati.

8. Per le associazioni venatorie la rappresentatività è calcolata in base al numero degli iscritti presenti nel territorio regionale e regolarmente assicurati per l'attività venatoria, attestato mediante una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche dal Presidente nazionale della associazione e controfirmata dal Presidente regionale della medesima associazione.

9. Per le associazioni professionali di categoria la rappresentatività è calcolata in base al numero degli iscritti alla CCIAA nel territorio regionale, certificato mediante una dichiarazione rilasciata ai sensi del d.p.r. 445/2000 dal Presidente nazionale della Associazione e controfirmata dal Presidente regionale della medesima associazione.

10. Per le associazioni ambientaliste la rappresentatività è calcolata in base al numero dei soci nel territorio regionale, certificato mediante una dichiarazione rilasciata ai sensi del d.p.r. 445/2000 dal Presidente nazionale della associazione e controfirmata dal Presidente regionale della medesima associazione.

11. Per i Comuni la rappresentatività è calcolata in base al numero degli abitanti.

Art. 4 (Cessazione dell'incarico dei Delegati)

1. I delegati dell'Assemblea cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca.

2. La decadenza è disposta con deliberazione dell'Assemblea nei seguenti casi:

- a) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive;
- b) infrazioni in materia venatoria, che determinano la sospensione della licenza di caccia;
- c) comportamento gravemente lesivo della dignità e/o degli interessi dell'Associazione.

3. La revoca è disposta dalle associazioni, dalle organizzazioni di appartenenza o dall'ente locale di appartenenza con le medesime procedure seguite in occasione della designazione.



Art. 5 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per estinzione.
2. Il recesso del socio è sempre ammesso, nel rispetto dei termini dell'articolo 24 del codice civile.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, quando il socio abbia perso le caratteristiche che la legge pone come requisiti per far parte degli organismi direttivi dell'Associazione.
4. L'estinzione, l'apertura della liquidazione sia volontaria sia giudiziale nei confronti della Associazione, persona giuridica socia della Associazione comporta di diritto la perdita della qualità di socio e l'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, ne prende atto.
5. In tutti i casi di perdita della qualità di socio, laddove fossero presenti nella Assemblea i Delegati indicati dal socio receduto o escluso, si procede al completo rinnovo della componente assembleare alla quale apparteneva il medesimo socio escluso o receduto. Il Presidente entro 15 giorni deve convocare l'Assemblea, della quale fanno parte anche i nuovi Delegati. I Delegati così eletti restano in carica sino alla naturale scadenza dell'Assemblea.

Art. 6 (Quote associative)

1. L'Assemblea dei soci determina annualmente, su proposta del Consiglio direttivo e in conformità alle disposizioni regionali, la eventuale quota associativa a carico delle diverse categorie di soci ordinari e quella a carico dei cacciatori che chiedono di iscriversi all'Associazione per esercitare l'attività venatoria, comprensiva del contributo economico di cui al comma 9 dell'articolo 14 della l. 157/1992, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 1, lettera d) e comma 2, della l.r. 17/1995.
2. I diritti del socio possono essere esercitati solo dai soci in regola con il pagamento delle quote.
3. Il Consiglio direttivo, o la giunta esecutiva se nominata, può prevedere che siano esonerati dal pagamento della quota i cacciatori iscritti all'ATC che ricoprono un incarico tra gli organi della Associazione.

Art. 7 (Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore dei conti.

Art. 8 (Composizione, durata e poteri dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Delegati delle quattro categorie dei soci di cui all'articolo 3, che ogni cinque anni provvedono al loro completo rinnovo. Ove uno o più soci non provvedano ad accreditare tempestivamente i propri Delegati, o questi siano dichiarati cessati dal proprio incarico, quorum e maggioranze sono calcolati in relazione ai Delegati accreditati.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque quando almeno un quarto dei componenti del Consiglio o dei Delegati dei soci ne facciano richiesta indicando l'argomento da trattare, per deliberare sui seguenti argomenti:

a) in sede ordinaria:

- 1) l'elezione dei membri del Consiglio direttivo;
- 2) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'ATC;
- 3) le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell'ATC;
- 4) la definizione delle linee programmatiche per gli interventi nella gestione dei territori dell'ATC e per il coordinamento delle iniziative delle associazioni aderenti;
- 5) la decadenza dei soci o presa d'atto ai sensi dell'articolo 5;
- 6) l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e/o del revisore dei conti;
- 7) ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio direttivo;
- 8) ogni altro argomento sottoposto su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inviata al Presidente almeno venti giorni prima della riunione.

b) in sede straordinaria:

- 1) modifica dello Statuto;
- 2) scioglimento dell'Associazione, nomina e poteri del liquidatore.

3. La convocazione è inviata almeno quindici giorni prima della riunione a tutti i soci a mezzo PEC e a tutti i Delegati a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica.

4. L'Assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio regionale.


5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'ATC o, in sua assenza, da chi ne fa le veci.

L'Assemblea nomina il segretario. I Delegati non possono delegare autonomamente terzi soggetti a partecipare alle riunioni assembleari. È ammessa la delega nei confronti degli altri Delegati appartenenti alla medesima categoria. Ogni delegato può ricevere una sola delega.

Art. 9 (Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni)

1. L'Assemblea, al fine di rispecchiare le proporzioni tra le varie componenti previste per il Consiglio direttivo, è composta di 30 membri, di cui 9 designati dalle associazioni agricole; 9 dalle associazioni venatorie; 6 dalle associazioni di protezione ambientale e 6 dagli Enti locali, in conformità alla rappresentatività di cui all'articolo 3, commi 8, 9, 10 e 11.

2. L'Assemblea, ad eccezione per il caso di modifica dello Statuto per la cui deliberazione è necessaria l'unanimità, è validamente costituita sia in sede ordinaria sia straordinaria, in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei componenti e delibera con il voto favorevole della mag-



gioranza dei presenti. In seconda convocazione, che deve aver luogo

in un giorno successivo, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Eventuali arrotondamenti devono essere determinati per ecceso con decimali superiori o uguali a 0,50 e per difetto con decimali inferiori a 0,50.

3. Per le deliberazioni riguardanti persone e per la nomina delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. In tutti gli altri casi le deliberazioni avvengono per alzata di mano, salvo che la maggioranza dell'Assemblea non delibera una diversa forma di votazione.

4. Per l'elezione del Consiglio direttivo ogni categoria di soci individua, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'elezione, i nominativi di coloro che intendono candidare per la carica di membro del Consiglio direttivo. L'Assemblea procede con votazioni separate nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) i Delegati di ciascuna categoria di soci eleggono i membri del Consiglio direttivo che spettano alla propria componente;
- b) ciascun Delegato indica per la propria componente un solo nominativo;
- c) per ciascuna componente risultano eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenze;
- d) in caso di parità deve essere data preferenza al soggetto più giovane di età.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora (di prima e seconda convocazione) e luogo stabiliti per l'adunanza. Tale avviso dovrà essere Comunicato ai soci ed ai componenti del Consiglio direttivo e del Revisore dei conti con qualsiasi mezzo, anche telematico, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Art. 10 (Composizione e durata del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 12 membri. È costituito, ai sensi dell'articolo 28, comma 1 lettera D), della l.r. 17/1995, da:

- a) un rappresentante designato dalla Regione, esperto in materia di caccia e addetto al settore;
- b) due rappresentanti dei Comuni della Provincia (o della Città metropolitana), compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia designati dai Comuni con maggiore numero di abitanti. Qualora i Comuni non provvedano alla designazione dei rispettivi delegati entro i termini previsti, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 14/1999, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale residenti nel territorio dell'ATC;

- d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui due riservati alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno riservato alle restanti associazioni, anche su base aggregata;
- e) due rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale dal Ministero competente residenti nel territorio dell'ATC;
- f) da un rappresentante designato dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), previa intesa con il Ministero competente che esercita l'attività di vigilanza.

2. Ogni organizzazione/Associazione presente nel Consiglio Direttivo esprime un solo consigliere.

3. I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

4. I componenti del Consiglio direttivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio stesso nel caso di:

- a) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive;
- b) assenza di oltre un terzo delle riunioni nell'arco di dodici mesi.

5. I Consiglieri cessati dall'incarico appartenenti ad una categoria di soci sono sostituiti con altri rappresentanti eletti dai Delegati dell'Assemblea appartenenti alla medesima categoria. I Consiglieri così individuati restano in carica per la durata residua del Consiglio direttivo.

6. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa statale, il componente del Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera d), della l.r. 17/1995 non può:

- a) ricoprire la carica di consigliere regionale o di componente della Giunta regionale;
- b) ricoprire la carica di sindaco;
- c) essere un delegato dell'assemblea;
- d) trovarsi in una delle situazioni di conflitto di interesse strutturale definite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 422/2025.

7. L'Assemblea accerta all'atto dell'elezione le cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa statale e dal comma 6. Qualora le cause di inconferibilità e/o

incompatibilità sopravvengano dopo l'elezione, il componente del Consiglio direttivo ha l'obbligo di darne Comunicazione all'Assemblea.

Art. 11 (Funzioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo esercita tutti i poteri che le leggi o il presente statuto espressamente non devolvono ad altri organi, in particolare:

- a) predisponde i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, trasmettendoli, almeno 30 giorni prima della data della riunione assembleare, al Revisore dei conti ai fini dell'acquisizione della relativa relazione;



- b) conferisce l'incarico al Direttore dell'ATC e ne dispone la revoca;
- c) vigila sull'operato del Direttore dell'ATC dandogli le opportune istruzioni e direttive;
- d) tiene i rapporti con gli altri ATC, anche al di fuori della Regione, cercando di sviluppare con essi ogni utile forma di collaborazione e di sinergia, laddove tale funzione non venga assunta da eventuali A.T.C. consorziati a livello regionale o Provinciale;
- e) tiene i rapporti con gli organi regionali, nonché con eventuali ATC consorziati;
- f) sentito il Direttore dell'ATC, avanza ai competenti organi regionali proposte e richieste in materia faunistica, venatoria e ambientale che riguardino il territorio dell'ATC;
- g) sentito il Direttore dell'ATC, adotta tutti i provvedimenti in materia faunistica, venatoria e ambientale che siano di competenza dell'organo di gestione dell'ATC;
- h) decide, fatti salvi i diritti dei cacciatori residenti nei Comuni del comprensorio in cui ricade l'ATC, in maniera motivata sulla domanda di ammissione all'esercizio dell'attività venatoria nell'ATC, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di arrivo, dando quindi Comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda o richiedendogli l'invio di ulteriore documentazione;
- i) approva un regolamento nel quale sono previsti:
- 1) i piani triennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni, introduzioni, reintroduzioni e ripopolamento e degli abbattimenti di fauna selvatica;
 - 2) l'istituzione e le modalità organizzative di centri di allevamento organizzati in forma di azienda agricola della fauna selvatica stanziale, muniti di adeguate strutture per l'ambientamento in libertà;
 - 3) le condizioni perché venga garantita una consistenza di base della fauna selvatica durante tutto l'anno solare;
 - 4) censimenti annuali e piani di prelievo come elementi conoscitivi di programmazione del prelievo venatorio delle specie di interesse, tenuto conto, da una parte, degli incrementi utili annui teorici e dall'altra dell'effettiva produttività delle popolazioni locali;
 - 5) utilizzo delle risorse finanziarie con particolare riferimento ai contributi previsti dall' art. 15, comma 1, dell'articolo 14, comma 11, lettere a), b) e c), e dall' articolo 14, comma 14, della l. 157/1992;
- j) determina i criteri e le priorità per l'ammissione all'esercizio dell'attività venatoria nell'ATC;
- k) provvede all'accertamento e alla erogazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela e il ripristino degli habitat naturali e l'incremento della fauna selvatica, ai sensi della l.r. 4/2015;

- l) amministra e gestisce, con la collaborazione del Direttore dell'ATC, le Oasi di protezione di cui all'articolo 14, comma 3, della l.r. 17/1995; le Zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 15 della l.r. 17/1995. Il Consiglio direttivo può altresì gestire i Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica, qualora ricadenti nei territori della ATC. Su richiesta delle associazioni venatorie riconosciute il Consiglio direttivo autorizza l'istituzione di zone temporanee destinate al solo allenamento dei cani, previo assenso dei proprietari e conduttori dei fondi ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della l.r. 17/1995;
- n) promuove e organizza le iniziative promozionali, culturali e di studio e ricerca, anche collaborando con enti pubblici e privati;
- o) approva il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'ATC;
- p) attua le deliberazioni dell'Assemblea e svolge tutti compiti che dalle norme europee, nazionali, regionali sono di competenza delle ATC.

Art. 12 (Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento, dura in carica per cinque anni e non è immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo mandato consecutivo.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente eletto, anch'egli, dal Consiglio direttivo nella prima seduta. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, questo è sostituito dal Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in subordine, di età.

3. Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio direttivo e l'Assemblea, fissando la data e l'ordine del giorno della seduta;
- b) presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- c) rappresenta l'Associazione, salvo che il Consiglio direttivo non conferisca caso per caso specifica delega ad altro proprio componente
- d) autorizza i pagamenti su proposta del Direttore.


4. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Art. 13 (Il Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti è nominato dalla Regione. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, rispettando quanto stabilito dalla Giunta regionale.
2. Il Revisore dei conti resta in carica cinque anni e svolge le funzioni di revisione e controllo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

Art. 14 (La Giunta esecutiva ristretta)

1. Il Consiglio direttivo, al fine di una maggiore efficienza operativa, può prevedere la costituzione di una Giunta esecutiva ristretta, nominata dal Consiglio medesimo, a cui delegare la gestione corrente. La Giunta, laddove costitui-



ta, è composta di 5 membri: il Presidente dell'Associazione, che la presiede; il componente del Consiglio direttivo di nomina regionale e tre membri designati dal Consiglio direttivo.

2. La Giunta esecutiva può occuparsi di specifici progetti in campo faunistico, venatorio ed ambientale, coordinata dal Direttore.

Art. 15 (Il Direttore)

1. Il Direttore è il responsabile tecnico, amministrativo, economico e finanziario dell'A.T.C. ed è scelto, previo avviso pubblico, dal Consiglio direttivo tra persone di comprovata capacità tecnica e specifica formazione professionale nel campo faunistico-venatorio e ambientale, che non si trovino in una situazione di conflitto di interesse. Il Consiglio conferisce l'incarico al direttore con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni.

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) dirige e coordina le attività della struttura amministrativa ed è responsabile della gestione delle risorse umane;
- b) partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto;
- c) attua le decisioni tecniche del Consiglio direttivo;
- d) propone i programmi di studio e di lavoro e le strutture necessarie per la loro realizzazione;
- e) sovrintende all'attività venatoria ed esercita la vigilanza;
- f) rilascia i permessi di caccia ai cacciatori ospiti secondo le direttive generali fissate dal Consiglio direttivo;
- g) è responsabile della gestione faunistico-venatoria dell'ATC e dell'attuazione degli eventuali progetti in materia faunistica e ambientale;
- h) propone al Presidente per la relativa autorizzazione gli ordini di pagamento;
- i) adotta, su delega del Consiglio direttivo, ogni altro atto e provvedimento amministrativo attinente alla gestione corrente nel caso in cui non sia stata nominata la Giunta esecutiva.

3. Il compenso del Direttore è determinato dal Consiglio direttivo nella misura massima prevista per il personale regionale titolare di incarico di Elevata Qualificazione.

Art. 16 (Patrimonio sociale)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote annuali dei cacciatori nella misura decisa dall'Assemblea dei soci;
- b) dai finanziamenti regionali previsti dalla l.r. 17/1995 per gli incentivi dovuti ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio;
- c) dai finanziamenti regionali previsti dalla l.r. 17/1995 per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
- d) dai contributi ordinari e straordinari versati dai Soci o da terzi;
- e) da un fondo di garanzia vincolato *pelli od euro 15.000,00*

Art. 17 (Esercizio finanziario e bilanci)

1. L'esercizio finanziario dell'ATC ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio ai principi previsti dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. Lo stesso è corredata dalla relazione del Consiglio direttivo sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei conti.
4. Gli eventuali avanzi di gestione possono essere destinati esclusivamente alle attività istituzionali dell'ATC.
5. È fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
6. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo e lo sottopone, corredata della relazione del Revisore dei conti, all'approvazione dell'Assemblea. Qualora particolari esigenze lo richiedano, la redazione del bilancio può essere posticipata al mese di dicembre.
7. Nel bilancio preventivo è previsto uno specifico capitolo di spesa per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché all'erogazione di contributi per interventi finalizzati alla prevenzione dei danni medesimi e per gli interventi di miglioramento ambientale in favore della fauna.
8. I bilanci devono essere trasmessi ai soci ordinari e restare depositati presso la sede dell'ATC, nei 15 giorni anteriori alla data di convocazione dell'Assemblea che li approva, a disposizione dei soci e sono trasmessi altresì alla Direzione regionale competente per materia.
9. Entro il 30 aprile di ogni anno, fatto salvo quanto espressamente disposto da specifici ed ulteriori atti della Regione, il Consiglio direttivo, previo parere del Revisore dei conti, presenta alla Regione il rendiconto tecnico e finanziario relativo all'utilizzo dei finanziamenti loro eventualmente assegnati a carico del bilancio regionale. La Direzione regionale competente per materia verifica la regolarità del rendiconto.
10. L'ATC ha l'obbligo di rispettare l'equilibrio di bilancio. A tal fine è garantito un costante monitoraggio economico-finanziario della gestione, con particolare attenzione sul rispetto degli equilibri finanziari, patrimoniali ed economici. In caso di mancata adozione di provvedimenti che evitino la permanenza in deficit da parte della Associazione ovvero siano riscontrate gravi violazioni di legge, il Consiglio

glio direttivo può essere dichiarato decaduto dall'Assemblea dei soci e sostituito da un nuovo organo ovvero da un Commissario straordinario nominato dall'Assemblea dei soci che stabilisce la durata e del relativo mandato.

Art. 18 (Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale)

1. In caso di scioglimento dell'ATC è compito dell'Assemblea nominare un liquidatore.

2. A seguito dello scioglimento è fatto obbligo devolvere il patrimonio ad enti o associazioni con le stesse finalità secondo le disposizioni del codice civile. A tal fine è necessario redigere il rendiconto economico annuale fino alla data della chiusura dell'Associazione da portare per l'approvazione all'Assemblea dei soci.

Art. 19 (Rimborsi spese e gettone di presenza)

1. Ai membri degli organi sociali spetta il rimborso spese per la partecipazione agli organi sociali, nonché un gettone di presenza che non può superare i 30,00 euro per seduta giornaliera.

2. Il rimborso chilometrico è ammesso secondo le tabelle ACI, ovvero nella misura di un quinto del costo della benzina a chilometro percorso, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. Il Consiglio Direttivo, previo parere del Revisore dei conti, riferisce annualmente all'Assemblea in merito ai rimborси spese e ai gettoni di presenza erogati nell'anno.

Articolo 20 (Disposizioni per la prima attuazione)

1. In sede di prima attuazione, il Commissario straordinario provvede agli adempimenti relativi alla costituzione degli organi dell'Associazione e garantisce altresì che non venga alterata la rappresentatività prevista all'interno dei medesimi organi.

Art. 21 (Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile, della normativa statale e regionale vigenti in materia.

